

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE

BARI

CORAM ANTONIO LIA, PONENTE

[REDACTED]

Prot. n. 82/19

(L. - L.)

NULLITATIS MATRIMONII

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel Nome del Signore. Amen.

Nell'anno settimo del Pontificato di Papa Francesco, il
giorno 30 aprile 2019, i Rev. mi Signori:

- Sac. _____, Preside del Collegio

- Dott. Antonio Lia, Ponente

- Sac. _____, Giudice

nella causa di nullità di matrimonio

tra

L , parte, nata a

il e residente a alla via

, cap. ,

e

L , parte, nato a il e

residente a alla ,

rappresentati e patrocinati dall'avv. ,

con l'intervento in causa del Difensore del Vincolo Sostituto, ; vista la propria competenza a motivo del luogo del contratto, iuxta can. 1672 n. 1, hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo grado di giurisdizione.

Fattispecie

1) Le parti si conoscono nel novembre del 2015, tramite comuni amici. Sorge una reciproca simpatia e si avvia una relazione affettiva. Il fidanzamento dura circa dieci mesi. Poco tempo dopo la conoscenza concordano la data del matrimonio per l'ottobre del 2016 e decidono di anticipare il rito civile ad aprile dello stesso anno. Dopo il

rito civile la relazione non è più serena in quanto emerge la diversità caratteriale. I due giungono ad intimità che sono cautelate. Si avviano i preparativi e viene frequentato il corso prematrimoniale. In prossimità delle nozze la donna nutre dubbi sulla riuscita del matrimonio e decide di non volere figli. Decisione condivisa dall'uomo in quanto anche lui nutre dubbi sul futuro coniugale.

2) Le nozze sono celebrate nella Parrocchia

, Diocesi di , il

. Seguono la festa e il viaggio di nozze. La vita coniugale dura circa 10 mesi e non nascono figli per volontà di entrambi. E' difficile a motivo dell'incompatibilità caratteriale. Si giunge così alla separazione per iniziativa di entrambi.

3) Con libello del 26 gennaio 2018, le parti chiedevano la dichiarazione di nullità per esclusione della indissolubilità e per esclusione della prole da parte di entrambi. Il Vicario Giudiziale con suo decreto del 30 gennaio 2018 ammetteva il libello. In data 16 febbraio 2018 costituiva il Collegio dopo aver formulato, ex officio, il dubbio con la formula: "Se consti della nullità del matrimonio per: 1. Esclusione dell'indissolubilità da parte

della donna e da parte dell'uomo; 2. Esclusione della prole da parte della donna e da parte dell'uomo". La causa era regolarmente istruita con le deposizioni delle parti e dei testi. Gli atti di causa erano pubblicati con decreto del data 9 gennaio 2019. La conclusione in causa era del 05 marzo 2019.

In Diritto

ESCLUSIONE DELL'INDISSOLUBILITA' E DELLA PROLE.

4) I principi fondamentali riguardanti la natura e la costituzione del matrimonio canonico sono esposti dai cann. 1055 e 1057. In particolare vi si afferma che il matrimonio è "totius vitae consortium" fra un uomo ed una donna, "indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum" e che l'indissolubilità, "quae in matrimonio cristiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem", è una proprietà essenziale.

Il consenso poi, che "matrimonium facit" e che "nulla humana protestate suppleri valet", è l'atto della volontà col quale l'uomo e la donna "foedere irrevocabile sese mutuo tradunt et accipiunt".

5) Tali principi del matrimonio hanno fondamento nel disegno di Dio Creatore o, a dir si voglia, nel diritto naturale di cui il Magistero della Chiesa, da sempre, si è fatto interprete e tutore.

Così ne parla il Concilio Vaticano II: "L'intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituto (del matrimonio) che ha stabilità per ordinamento divino; questo vincolo sacro in vista del bene sia dei coniugi e della prole che della società, non dipende dall'arbitrio dell'uomo"... "Il matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione ed educazione della prole. I figli infatti sono il preziosissimo dono del matrimonio e contribuiscono pure al bene dei genitori" (Costituzione Pastorale *Gaudium et Spes*, nn. 48; 50). Ed il Magistero pontificio insegna: "Il matrimonio è il fondamento della più ampia comunità della famiglia, poiché l'istituto stesso del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione ed educazione della prole, in cui trovano il loro coronamento" (Giovanni Paolo II, *Esortazione Apostolica Familiaris Consortio*, n.14).

6) Sicché, recita il can. 1101, § 2: "At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat ... matrimonii essenziale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit".

L'esclusione dell'indissolubilità consiste nel far dipendere dalla propria volontà la permanenza del vincolo coniugale, per cui si vuole un matrimonio a termine o a prova, con l'intenzione di scioglierlo a proprio piacimento o al verificarsi di determinate condizioni, anche ricorrendo al

divorzio civile. In questo modo, il consenso, atto di mutua donazione, non intende costituire un "foedus irrevocabile".

Insegna la Giurisprudenza rotale: *Quoties igitur quis, voluntatis actu, sibi servet ius solvendi vinculum pro suo arbitrio, autolibertatem seu facultatem divortium faciendi, eo ipse ille excludit vinculi perpetuitatem. Pariter prava intentio ineundi connubium solubile vel contrahendi ad experimentum dirimit sacrum foedus*" (coram Pompedda, decisio diei 10 iunii 1974, RRDec., vol. LXVI, p. 420).

7) Spesso l'esclusione dell'indissolubilità è condizionata alla verifica della buona riuscita del matrimonio, che viene considerato come non esistente "atque semetipsum veluti numquam vinculo ullo copulatum" in caso di esito infelice. "Exclusio indissolubilitatis quae matrimonium irritat, fieri potest etiam per condicionatam voluntatem vinculum rescindendi si quaedam contingant, v.g. si amor refrigescat vel concordia deficit aut conviventia coniugalis infelicem assequatur exitum, et ita porro" (coram Stankiewicz, decisio diei 27 novembris 1986, RREdec., vol. LXXVIII, p. 676, n. 6).

8) Circa l'esclusione della prole, ulteriore capo accusato nel presente caso, va precisato che "Matrimonium ... validum exstat etiam sine prole de facto genita... Exinde e tenore citati canonis 1101, § 2 CIC nunc vigentis, non quaecumque prolis refutatio consensum vitiat, sed illa dumtaxat quae ius ad actus per se aptos ad prolis generationem attingit et quidem positivo voluntatis actu. Quapropter ubi contrahens, ius naturae perens ac positive respuens, semetipsum fontem iuris, in re coniugali, dicere

ac retinere praesumat, et consequenter decernat se hoc iure ad proprium arbitrium utendum esse, per eiusmodi intentionem, si iuridice demonstrata fuerit, posse vulnerari ipsam essentiam coniugalis consensus ambigendum non est" (coram de Lanversin, decisio diei 15 iunii 1994, nn. 7-8, in Mon. Eccl., 1995, vol. I-II, pp. 185-186).

E il medesimo Prelato Uditore in una successiva sentenza del 5 aprile 1995 parla di tre diverse fattispecie di esclusione del bonum prolis che vanno analizzate per determinare, sempre alla luce dell'oggetto del consenso e del vero contenuto della volontà dei contraenti, quando si è di fronte ad un consenso nullo:

"A. - Exclusio absoluta et perpetua, illis scilicet qui dum verba consensum exprimentia profert, firmum gerit propositum in perpetuum excludendi prolis generationem. Hoc sane in casu invalide contrahit.

B. - Exclusio ad tempus habetur, cum, ob causas natura sua transeuntes, per definitum tempus proles excludatur, quo in casu contrahens validum profert consensum. Nam mera procrastinatio procreationis, seu prolis <<ad tempus>> exclusio, non aufert intentionem prolis, sine qua matrimonium esse non potest, quia intentionem ex toto non subvertit, ideo illa exclusio cum iure coniugali recte tradito et acceptato componi potest et matrimonium invalidum non reddit. Nam dilatatio procreationis eadem non est ac denegatio iuris, sed potius huius dispositio, compositio, hac moderatio, habita ratione omnium circumstiarum, personarum, locorum, temporum".

C. - La terza possibilità riguarda una esclusione che si potrebbe ritenere temporale, la quale, però, inficia la validità del consenso in quanto esclude lo stesso diritto. Sarebbe la situazione di colui il quale si riserva la decisione in futuro sulla possibilità di avere o meno dei figli, caso in cui si riserverebbe il diritto alla prole, che non verrebbe dato all'altro coniuge: "quando quis, astricta prolis generatione eventui futuro et quandoque incerto, statuit se in futurum initurum consilium esse de prole forte habenda" (coram de Lanversin, decisio diei 5 aprilis 1995, in RRDec., vol. LXXXVII, pp. 254-255, n. 8).

9) Vista la complessità delle diverse possibilità, il lavoro dei Giudici va indirizzato alla determinazione della volontà reale dei contraenti, nel senso che non si possono adoperare concetti prestabiliti e categorie chiuse, ma si deve analizzare il caso concreto, per individuare la reale volontà al momento della manifestazione del consenso. Una volontà che apparentemente è aperta alla possibilità della prole, ma che si riserva radicalmente la decisione futura sul "se" e sul "quando", non è una volontà veramente matrimoniale, perché non riconosce né accetta la dimensione di mutua donazione della coniugalità aperta alla fecondità, che è l'elemento essenziale del patto coniugale.

10) Quanto alla prova dell'asserita simulazione del consenso matrimoniale, concorrono vari elementi probatori di natura diretta ed indiretta.

A. - La prova diretta si fonda sulla confessione giudiziale e soprattutto extragiudiziale (cfr. can. 1536, § 2)

e sulle deposizioni testimoniali, che vanno valutate in considerazione dei criteri codiciali previsti dal can. 1572, ossia condizione ed onestà dei testi, accertamento del tipo di testimonianza, coerenza globale delle testimonianze, sintonia con altre testimonianze acquisite agli atti.

B. – La prova indiretta è costituita dalla causa simulandi e dalla causa contrahendi, nonché dalle circostanze.

La causa simulandi deve essere “apta et proportionata, attentis indole, moribus, institutione religiosa ac sociali contrahentis” (coram Doran, decisio diei 22 februarii 1990, in RRDec., vol. LXXXII, pp. 130-131, n. 12).

Dunque, per l'individuazione della causa simulandi, complesso di elementi personali all'interno del quale nasce e si sviluppa la intentio simulandi, occorre discernere a fondo la personalità del simulante, scoprirne le intime determinazioni in base alla formazione ricevuta, l'ideologia condivisa, lo stile di vita ed il mondo dei valori che il soggetto ha assunto, cioè quella serie di fattori di ordine psicologico, religioso, ideologico e morale che offrono la logica determinante la scelta di vita.

Da discernere è anche la causa prossima o concreta della simulazione. “Etenim matrimonialis consensus a contrahentibus elicitur a singularibus atque individuis, qui agunt in rerum adiunctis bene definitis seu concretis” (coram Pompedda, decisio diei 13 martii 1995, in RRDec., vol. LXXXVII, p. 203, n. 7).

Si legge ancora: “Causa exclusionis perpetuitatis

vinculi, sit quidam hypothetice, multiplex esse poterit vel ex dubio procedere circa qualitates personales compartis, et ideo habentur perplexitates circa infelicem vitam communionis interpersonalis, vel directe ex causa externa, cum matrimonium quis contrahere nollet, sed illud acceptat quia non vult parentibus contradicere, v.g. ad meliorem conditionem oeconomicam adpiscendam, vel ad bonam famam servandam in casu praegnantiae praematrimonialis mulieris, etc., vel demum ex ipsa, uti dicebatur, malitia simulantis” (coram De Lanversin, decisio diei 15 iunii 1992, RRDec., vol. LXXXIV, p. 352, n. 9).

La causa simulandi così configurata deve prevalere su quella contrahendi, che indica le ragioni che indussero l’asserito simulante a celebrare il matrimonio nonostante remore e riserve sullo stesso.

11) Sono da considerare, infine, le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio, le quali possono contrastare o rafforzare e completare la prova raggiunta con gli altri elementi probatori finora considerati.

Infatti “facta sunt verbis eloquentiora: circumstantiae... verba ipsa explicant atque univoca reddunt, sed insimul motivum assertorum praebent iisdemque verisimilitudinem addunt” (coram Pompedda, decisio diei 13 martii 1995, in RRDec., vol. LXXXVII, p. 204, n. 8).

In Fatto

Esclusione dell'indissolubilità e della prole da parte della donna e dell'uomo.

12) Il Collegio dei Giudici, dopo ampia discussione e attenta considerazione di tutti gli elementi offerti dal processo, ha ritenuto di aver acquisito la certezza morale ai fini del riconoscimento della domanda delle parti.

13) Le risultanze processuali convergono in una credibile rilettura dei fatti e paiono sufficienti a dar pieno credito a quanto sostenuto dalle parti, che cioè esse sono giunte alle nozze con dubbi ed incertezze irrisolte in merito alla decisione presa. Dal contesto si evince che le parti, a motivo delle difficoltà di cui si tratta, hanno dubitato del loro futuro al punto di ipotecarlo con una possibile separazione, la quale, dalle loro parole, appare non semplicemente come extrema ratio in situazioni altrimenti risolvibili, comunque al punto da impegnare una perentoria volontà escludente.

14) In definitiva, entrambi, a motivo di gravi dubbi, non sono convinti della scelta religiosa pur essendo a conoscenza del valore e del significato del sacramento che accettano però con delle riserve.

15) La tesi presentata dalle parti, quindi, trova riscontro nelle tavole processuali. Le parti e i testi si sono rivelate persone credibili e sincere e le deposizioni non presentano contraddizioni di rilievo, lasciando emergere un quadro sostanzialmente omogeneo in ordine ai presupposti che hanno originato le riserve in entrambi.

In atti abbiamo tutte le prove richieste dalla costante Giurisprudenza Rotale. Tratteremo insieme i due capi di nullità, essendo comuni le prove.

16) La chiave di lettura dell'intera vicenda va ricercata nel fatto che le parti escludono l'indissolubilità e la prole fino a quando non avessero verificato l'andamento della vita coniugale, vista l'incompatibilità caratteriale, le divergenze circa il loro modus vivendi e soprattutto il rapporto conflittuale durante i preparativi. Pertanto, esse sono indisponibili a rispettare la struttura del matrimonio e dell'atto coniugale, negando appunto, l'ordinazione del matrimonio alla fecondità. Nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad una esclusione della prole definitiva e perpetua.

17) I due si conoscono nel 2015, a [REDACTED], tramite comuni amici (cfr. 16/3).

Per entrambi non si tratta della prima esperienza sentimentale.

Le rispettive famiglie accolgono sostanzialmente bene la relazione e non vi è il fidanzamento ufficiale (cfr. 17/5).

18) Il rapporto si snoda per circa dieci mesi e i due sono reciprocamente innamorati, almeno all'inizio. Giungono ad intimità che sono cautelate (cfr. 17/6). Sembra un idillio, tutto è perfetto. Decidono di sposarsi ed il [REDACTED] la [REDACTED] acquista l'abito da sposa. Concordano la data del matrimonio per l'ottobre ma decidono di anticipare il rito civile per poter accedere ad un

bando di concorso che avrebbe permesso ad
– insegnante con sede di servizio a – di chiedere il
trasferimento definitivo a , grazie al ricongiungimento
familiare. Il rito civile si svolge il

Subito dopo, il sentimento in entrambi inizia a
scemare per i contrasti ed i dissapori dovuti alla diversità
caratteriale, alla impostazione di vita e di progettualità. La
relazione comincia ad essere vissuta con superficialità,
distacco e incertezza.

I testimoni confermano all'unanimità quanto detto
dalle parti.

Iniziano i preparativi che sono curati da entrambi (cfr.
33/8).

19) I litigi per incompatibilità caratteriale si
accentuano ancora di più. Inoltre, la donna, esprime
chiaramente la sua volontà di non sposarsi religiosamente:
"Un mese prima del matrimonio presi la decisione di non
sposarmi più e chiesi a L. quanto meno di procrastinare
le nozze al maggio successivo, perché in effetti non mi
sentivo affatto serena... I miei dubbi erano fondati" (18/9). I
dubbi di L. sono condivisi da L. che teme,
esattamente come la donna, il fallimento della vita
coniugale. I sentimenti nelle parti, quindi, vanno ormai
scemando per i continui litigi che generano in entrambi
gravi e persistenti dubbi sulla stabilità del rapporto (cfr.
21/9).

20) Con angoscianti dubbi e perplessità, la donna e
l'uomo si accostano all'altare con la ferma volontà che, se

si fossero resi conto del fallimento a cui sembrava destinata la vita coniugale, avrebbero fatto ricorso alla separazione definitiva, chiedendo subito la dichiarazione di nullità, altrimenti avrebbero riformulato la promessa dinanzi ad un sacerdote. Di conseguenza, non vogliono figli in quanto prima vogliono verificare l'andamento della vita coniugale. D'altra parte, la prole è un diritto inalienabile ed incoercibile che non ammette restrizioni o limitazioni per cui rinviare ad un tempo futuro ed incerto la decisione di aprirsi o meno alla prole non comporta un abuso dell'esercizio del diritto ma una vera e propria esclusione dello stesso.

La donna riporta l'atto positivo di volontà contrario all'indissolubilità e alla prole: "Dissi a L., che se le cose non fossero andate bene, avrei chiesto subito la dichiarazione di nullità, separandomi definitivamente da lui... Entrambi poi, decidemmo di non mettere al mondo dei figli..." (33-34/10).

Il conferma i suoi propositi simulatori e quelli della donna (22/10).

21) In Atti abbiamo anche la confessione stragiudiziale. Per tutti, , sorella di L. , che afferma: "Entrambi... decisero che se le cose non fossero andate bene, si sarebbero lasciati... Decisero, inoltre di rinviare la nascita dei figli..." (26/9-10).

22) Le circostanze concomitanti mettono in luce la mancanza di convinzione e serenità dell'uomo (cfr. 18/11;

22/11).

23) La vita coniugale, che dura appena 10 mesi, non è serena sin dal suo esordio e la coppia non riesce a trovare un equilibrio. E' tutt'altro che appagante ed è caratterizzata dal completo disinteresse e priva di ogni forma di comunione, dialogo e condivisione.

Entrambi rimangono fermi nella volontà di non avere figli per cui i rapporti intimi, sono peraltro sempre più rari e comunque protetti. Tutto ciò è confermato anche dai testi.

24) Entrambi, resesi conto dell'impossibilità di creare un rapporto spirituale, fisico e sessuale, prendono l'iniziativa della separazione (cfr. 19/13; 22/13).

25) Abbiamo già evidenziato le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti che appunto mettono in luce l'ostinato rifiuto delle parti di aprirsi alla prole in quanto, sin dall'inizio, nel loro consenso è mancata la "ordinatio prolem", tanto da non concedere alcun diritto di chiedere la prole, attesa appunto la loro chiara e determinata volontà contraria ad essa. Come è noto, il diritto agli atti unitivi e procreativi è un diritto perpetuo che non ammette interruzioni o intermittenze. Quindi, qualsiasi limitazione temporale del diritto-dovere coniugale nel costituirsi del matrimonio rende nullo il consenso.

La causa contrahendi, che soccombe dinanzi a quella simulandi, va ricercata nella mancanza di coraggio delle parti di tirarsi indietro anche perché i preparativi sono già completati e non si vuole dare un dispiacere alle rispettive famiglie.

26) La causa simulandi prossima si sostanzia nella mancanza di un vero amore coniugale e nella presenza di dubbi circa la riuscita della vita matrimoniale. In ogni caso, il matrimonio non è aperto alla ricchezza della fecondità, e di conseguenza, essendo privato di un suo attributo essenziale e caratterizzante, è un matrimonio sostanzialmente diverso da quello voluto dalla Chiesa.

Infatti, i rapporti intimi sono sempre protetti in quanto la chiusura verso la prole è totale e assoluta e dopo la separazione definitiva non vi sono tentativi di conciliazione.

27) Quindi, ex actis, risulta provata una esclusione della indissolubilità e della prole da parte della donna e dell'uomo.

28) Le quali cose esposte in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

“CONSTA DELLA NULLITA' DEL MATRIMONIO PER ESCLUSIONE DELLA INDISSOLUBILITA' DA PARTE DELLA DONNA E DA PARTE DELL'UOMO;

CONSTA DELLA NULLITA' DEL MATRIMONIO PER ESCLUSIONE DELLA PROLE DA PARTE DELL DONNA E DA PARTE DELL'UOMO”.

Pertanto ai dubbi concordati si risponde:

AFFERMATIVAMENTE, AL PRIMO

AFFERMATIVAMENTE, AL SECONDO.

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del tribunale e delle Norme della CEI e sono poste a carico delle parti.

Si fa divieto alle parti L. e L. di contrarre un nuovo matrimonio senza la previa consultazione dell'Ordinario del luogo in cui il nuovo matrimonio deve essere celebrato (art. 251 § 2 D.C.).

Così sentenziamo. Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 – 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta

nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MI).

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale

Pugliese il giorno 30 aprile 2019

- Sac. _____, Preside del Collegio

- Dott. Antonio Lia, Ponente

- Sac. _____, Giudice

- _____, Notaio

Si attesta che la sopra estesa sentenza è stata
notificata agli aventi interesse in data

Il Cancelliere